

Rif. [■]

**CONTRATTO DI FORNITURA DI UN SISTEMA AEROGRAVIMETRICO TERMICAMENTE STABILIZZATO E
SOFTWARE NELL'AMBITO DEL PNRR – PROGETTO "ITINERIS", CODICE IR0000032**

CIG B68C7F12BA

CUP B53C22002150006

CUI F00055590327202500003

SCRITTURA PRIVATA

tra

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, con sede legale in Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 42/C, C.F. e P.IVA 00055590327, in persona della [■], dott.ssa. [■], nata a [■] ([■]) il [■], ivi domiciliata per la carica, di seguito più brevemente indicato come "OGS";

e

a [■], nel prosieguo denominato "**Impresa**", con sede legale in via [■], [■] ([■]), codice fiscale e Partita IVA [■], PEC [■], rappresentato da [■], nato a [■] ([■]) il [■], codice fiscale [■] in qualità di [■],

Premesso che:

- L'OGS ha presentato il proprio progetto di ricerca denominato "Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System", in sigla "Itineris", codice IT0000032, in risposta all'Avviso pubblico del MUR n. 3264 del 28.12.2021, da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 4 – Componente 2 – Linea di investimento 3.1, Azione di riferimento 3.1.1, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- nell'ambito del Progetto sopra richiamato, con Decreto MUR n. 130 del 21.06.2022, l'OGS è risultato beneficiario di un finanziamento pari a € 17.541.772,24 – codice IR0000032;
- per rendere attuabile la suddetta iniziativa, l'OGS ha la necessità di affidare la di un sistema aerogravimetrico termicamente stabilizzato e software;
- con determinazione della Direttrice Generale n. [■] ADW dd. [■] è stata disposta l'indizione di una gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della fornitura di cui sopra, per un importo complessivo a base di gara pari a € [■];
- in esito all'esperimento della gara, con determinazione della Direttrice Generale dell'OGS n. [■] dd. [■], è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura alla Società/Raggruppamento [■] con sede a [■], in Via [■], n. [■], che ha offerto il ribasso del [■]% sull'importo posto a base di gara, pari ad un importo complessivo offerto pari a € [■];
- ai sensi dell'art. 17, comma 5, l'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente premessa è immediatamente efficace.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come in epigrafe rappresentante, concordano e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Impresa si obbliga ad eseguire la fornitura di un sistema aerogravimetrico termicamente stabilizzato e software, CIG [■], CUP B53C22002150006, CUI F00055590327202500003.

La fornitura dovrà essere eseguita secondo i termini ed alle condizioni descritti nel Capitolato Tecnico.

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

- Capitolato Tecnico redatto dall'OGS e relativo alla fornitura in questione, allegato sub lettera "A" al presente contratto;
- Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa redatto dall'OGS e relativo alla fornitura in questione, allegato sub lettera "B" al presente contratto;
- Offerta Tecnica prodotta dall'Appaltatore relativa alla fornitura in questione, allegata sub lettera "C" al presente contratto;

- Offerta Economica prodotta dall' Appaltatore relativa alla fornitura in questione, allegata sub lettera "D" al presente contratto.

Costituisce inoltre parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegata al medesimo, tutta la documentazione della gara.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Il presente contratto di esecuzione di fornitura è soggetto all'osservanza delle condizioni in esso stabilite e delle norme del Codice civile italiano, nonché della normativa nazionale in materia di appalti pubblici di forniture per quanto non diversamente regolato dalle clausole sopra richiamate. Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite dall'Appaltatore con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

L'Impresa si obbliga fin d'ora ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni anche di natura tecnica e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione del presente contratto.

Resta a carico dell'Impresa, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'OGS, qualsiasi onere che possa derivare nel corso o in conseguenza dell'esecuzione della fornitura oggetto del contratto, ovvero nel rispetto delle norme e di altre prescrizioni emesse dalle autorità competenti, anche per circostanze eccezionali e con validità temporanea.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura dovrà essere consegnata entro [■] ([■]) mesi/settimane a decorrere dalla data di stipulazione del contratto. In ogni caso, al fine di rispettare le tempistiche connesse previste dal cronoprogramma procedurale del Progetto "Itineris", Missione 4, Componente 2, Linea di investimento 3.1, Azione di riferimento 3.1.1. In ogni caso, al fine di rispettare le tempistiche connesse previste dal cronoprogramma procedurale del Progetto di ricerca denominato "ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System", codice IR0000032, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, il termine ultimo previsto per la fornitura è fissato entro e non oltre il 31.10.2025 e che, pertanto, l'OGS ha la necessità che la fornitura oggetto di affidamento sia conclusa e collaudata entro e non oltre il termine del 30.09.2025. Con riferimento alla copertura finanziaria dell'appalto, si rimanda a quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

L'importo complessivo del contratto è fissato a corpo in € [■] (euro [■]) al netto dell'IVA, che l'OGS si impegna a versare, secondo le modalità di cui al successivo art. 11, previa emissione del certificato di verifica di conformità di cui al successivo articolo 10.

ART. 5 – LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E PENALI

La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede di **Borgo Grotta Gigante, 42/c, 34010 Sgonico (TS)**.

I servizi connessi dovranno essere svolti nei luoghi ed alle scadenze indicati nel Capitolato Tecnico.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui all'art. 3 del presente contratto verrà applicata una penale pari all'1 % (unpermille) del valore del presente contratto, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa. Trovano inoltre applicazione le penali ivi previste in relazione alle ipotesi di inadempimento dell'Impresa agli obblighi stabiliti dall'art. 47, commi 3 e 3bis D.L. 77/2021 con riferimento agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

L'importo complessivo delle penali applicate non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; raggiunto tale limite massimo, l'OGS si riserva la facoltà di risolvere il contratto e verranno addebitati all'Impresa i maggiori danni derivanti all'OGS dai ritardi nella realizzazione del progetto PNRR descritto nelle premesse.

Dette penali saranno direttamente scomputate da parte del RUP dalle relative fatture.

ART. 6 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa per gli interventi finanziati con risorse del PNRR, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH).

L'Impresa, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all' Impresa, dall'applicazione di detto principio sono prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.

Nel caso in cui l'Impresa occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Impresa stessa è obbligato a consegnare all'OGS, entro sei mesi dalla conclusione (stipula) del contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Impresa stessa di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.

Nel caso in cui l'Impresa occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Impresa stessa è obbligata a consegnare all'OGS, entro sei mesi dalla conclusione (stipula) del contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.

L'Impresa è tenuta a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dall'OGS conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema

di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.

È riconosciuta all'OGS la facoltà di disciplinare l'obbligo in capo all'Impresa di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi finanziati dal PNRR con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. È riconosciuta all'OGS (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Con specifico riferimento alla fornitura di computer e/o di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'Appaltatore si impegna a rispettare il principio DNSH con specifico riferimento a quanto previsto dalla Scheda Tecnica n. 3 prevista dalla Guida operativa allegata alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30.12. 2021, aggiornata con successiva circolare n. 33 del 13.10.2022, dichiarandosi consapevole che le verifiche sul rispetto degli obblighi DNSH verranno eseguite dall'OGS avvalendosi della pertinente check-list allegata alla suddetta Guida operativa.

ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 119, comma 1, del Codice.

L'Impresa in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto *OPPURE* L'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni: [■]. In caso di ricorso al subappalto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Impresa i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do Not Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

L'Impresa rimarrà responsabile, in ogni caso, dell'adempimento così come della perfetta esecuzione della prestazione, e sarà ritenuto unico soggetto interlocutore e che risponderà all'OGS. Inoltre, l'Impresa e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del contratto, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

ART. 8 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Impresa ha costituito a favore dell'OGS una garanzia definitiva, bancaria o assicurativa, dell'importo di € [■] (Euro [■]) in conformità al disposto dell'art. 117 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Impresa.

Per l'escussione della garanzia, l'OGS si rivolgerà direttamente al garante.

Detta garanzia autonoma sarà svincolata a seguito dell'avvenuto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto.

ART. 9 – INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Fausto Ferraccioli.

L'OGS non procede a nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per la fase esecutiva dello stesso. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal RUP o dai suoi delegati nel corso dell'esecuzione dell'appalto, nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

ART. 10 – CONTROLLO TECNICO, CONTABILE E AMMINISTRATIVO

L'esito favorevole della verifica di conformità costituisce avveramento della condizione sospensiva ai fini dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura.

Il RUP provvederà a redigere i verbali di avvio e di ultimazione della prestazione. I verbali sono redatti in duplice esemplare e firmati in contraddittorio ovvero mediante documento elettronico sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.

Il RUP provvede ad avviare le verifiche di conformità della fornitura entro non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ultimazione dell'esecuzione. La certificazione contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'Impresa, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Impresa; la certificazione di verifica di conformità.

Qualora per le attrezzature fornite esistano specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto presenti, le attrezzature dovranno essere conformi a tali specifiche disposizioni di prodotto. In assenza di tali disposizioni dovrà essere fornita dal produttore/fornitore evidenza sulla mancanza delle stesse nonché in merito al rispetto della legislazione comunitaria applicabile inerente alla salute e sicurezza sul lavoro in considerazione dei requisiti generali e specifici applicabili.

Il RUP rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni quando risulti che l'Impresa abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per l'accettazione all'Impresa, la quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'Impresa può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell'Impresa anche ai fini dell'eventuale applicazione di penali. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, ed al rilascio da parte del RUP del certificato di pagamento finale, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della garanzia prestata dall'Impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

I verbali devono essere inviati al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, entro il termine di cinque giorni dalla data della relativa redazione.

In caso di esito negativo dell'attestazione di regolare esecuzione, certificato da apposito verbale firmato in contraddittorio, la condizione sospensiva di cui al comma 1) si intende non avverata.

ART. 11 – PAGAMENTI

Il pagamento dell'importo contrattuale, pari a € [■] (euro [■]) più IVA se dovuta, avverrà da parte dell'OGS ad avvenuto rilascio da parte del Responsabile Unico del Procedimento del certificato di pagamento conseguente alla verifica di conformità di cui all'articolo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto ed all'articolo 11 del presente contratto.

L'Impresa può chiedere un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo contrattuale, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, in conformità al disposto dell'articolo 125, comma 1, del Codice. Tale anticipazione verrà recuperata al momento del pagamento della prima tranche del corrispettivo contrattuale.

ART. 12 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

I pagamenti saranno liquidati dietro presentazione di regolare/i fattura/e, che potranno essere emesse dall'Impresa a seguito del rilascio da parte del RUP dei certificati di pagamento conseguenti alla verifica di conformità della prestazione della fornitura.

Al momento del ricevimento da parte dell'OGS della comunicazione di avvenuta verifica di conformità della prestazione e di rilascio del corrispondente certificato di pagamento, l'Impresa potrà fatturare all'OGS il saldo di quanto non ancora fatturato rispetto al corrispettivo ad essa spettante.

La fattura dovrà essere emessa dall'Impresa con modalità elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio: **CRCOOS**.

Su ciascuna fattura dovrà essere riportato:

il Codice Unico di Progetto (CUP): **B53C22002150006**

il Codice Identificativo Gara (CIG): **B68C7F12BA**

L'OGS è soggetto allo *split payment*.

Il pagamento della fattura sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla ricezione, a condizione dell'ottenimento del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), rilasciato da parte degli enti preposti, che dimostri la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

Qualora venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione della fornitura, il termine decorrerà dal giorno dell'effettiva regolarizzazione della stessa.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, l'Impresa si obbliga ad osservare tutte le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto.

Il contratto si intenderà risolto altresì, in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione all'OGS ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Impresa dovrà comunicare entro 7 (sette) giorni dalla richiesta dell'OGS quanto segue:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, sia di nuova accensione che già esistenti, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Le liquidazioni saranno effettuate sul seguente c/c dedicato:

IBAN [■]

presso [■]

sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone:

[■] nato a [■] il [■], C.F. [■]

L'OGS non risponderà di eventuali ritardi di pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

ART. 13 – REVISIONE PREZZI

L'importo della fornitura è fisso e invariabile e non si applica la revisione dei prezzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.2-bis del Codice, trattandosi di un contratto ad esecuzione istantanea.

ART. 14 – PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà assicurare che il personale impiegato nell'appalto mantenga, in ogni circostanza, una condotta improntata alla massima serietà, riservatezza, educazione e rispetto delle persone e dei luoghi.

Nell'appalto dovrà essere impiegato personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato numericamente alle necessità e perfettamente rispondente, per tutta la durata dell'appalto, alle prestazioni conseguenti al presente atto.

L'OGS si riserva la facoltà di verificare costantemente tale rispondenza, e di richiedere, e di ottenere, la sostituzione, in qualsiasi momento, di uno o più dipendenti o soci dell'Impresa impiegati nell'esecuzione delle attività oggetto di contratto che si rendessero colpevoli di comportamenti non idonei né confacenti ai luoghi e al contesto.

Ai dipendenti dovranno essere applicate le condizioni contrattuali, assicurative e contributive risultanti dal CCNL vigente tempo per tempo inclusi eventuali accordi integrativi locali; agli eventuali soci lavoratori di

cooperative dovranno essere garantite condizioni economiche contributive ed assicurative almeno pari e comunque non inferiori a quelle risultanti dalle disposizioni del CCNL vigente tempo per tempo nello specifico settore di attività.

Trattandosi di un contratto di mera fornitura senza posa in opera, l'OGS ha valutato che non sussistono rischi interferenti, per cui non ha redatto Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

Conformemente a quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2 del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per [■].

ART. 15 – FORZA MAGGIORE

Ogni ritardo od omissione nello svolgimento degli obblighi imposti dal presente contratto tanto all'OGS quanto all'Impresa non sarà considerata infrazione al contratto stesso quando tale ritardo od omissione sia causato da un evento di forza maggiore verificatosi oltre il controllo delle Parti.

Nel caso si verifichi un evento di forza maggiore, l'OGS e l'Impresa dovranno concordare nel minor tempo possibile le azioni da compiere e la linea di condotta da tenere.

ART. 16 – RISERVATEZZA

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall'OGS all'Impresa o di cui quest'ultima venisse in possesso durante l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, dovranno essere considerate riservate. È fatto divieto all'Impresa di utilizzare o trasferire ad altri, in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate senza il preventivo consenso scritto dell'OGS. La suddetta documentazione dovrà essere restituita all'OGS in ogni caso di risoluzione e/o termine del presente contratto.

ART. 17 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS (di seguito anche "OGS" o "Titolare"), con sede in Borgo Grotta Gigante 42/c 34010 Sgonico (TS)

Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR" o "Regolamento") o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare al seguente recapito: e-mail direzione@ogs.it

Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati, che è raggiungibile al seguente recapito: dpo@ogs.it

Premesso che ai sensi del GDPR:

- il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- il dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»);
- grava sul Titolare l'obbligo di informare preventivamente gli Interessati circa il trattamento dei propri dati personali.

Tutto ciò premesso il Titolare intende procedere al rilascio della presente informativa per portare a conoscenza delle informazioni richieste dall'articolo 13 del GDPR tutti gli Interessati che possono essere coinvolti nelle attività di trattamento che verranno descritte in seguito.

I dati potranno essere trattati dal Titolare per le finalità qui di seguito descritte:

1. adempiere agli obblighi derivanti da contratti o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste;
2. adempiere agli obblighi di legge, compresi quelli fiscali e contabili;
3. gestire il contenzioso, sia in fase giudiziale che stragiudiziale.

Base giuridica del trattamento

- a) esecuzione di un contratto e/o esecuzione di misure precontrattuali: finalità n. 1;
- b) adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare: finalità n. 2;

c) accertare o difendere un diritto in sede giudiziaria: finalità n. 3;

Il mancato conferimento dei dati trattati per le Finalità sopra riportate comporta l'impossibilità per il Titolare, di concludere il contratto con l'Interessato.

Potranno accedere ai dati personali solamente persone autorizzate al trattamento e soggetti che, trattando dati per conto del Titolare, sono stati individuati quali Responsabili. Tali soggetti sono tenuti al segreto ed alla riservatezza anche sulla base di apposito regolamento interno.

I dati raccolti per le finalità sopra in elenco potrebbero essere comunicati a istituti bancari, assicurazioni, amministrazioni finanziarie, studi legali, arbitri, spedizionieri e vettori, consulenti, altri Enti (per finalità di controllo e/o rendicontazione). Tali comunicazioni di dati personali sono necessarie perché effettuate sulla base di un obbligo legale o contrattuale oppure requisito necessario per la conclusione di un contratto o, infine, per il perseguimento di un legittimo interesse. Alcuni dati potrebbero essere oggetto di diffusione (a titolo esemplificativo: pubblicazione per finalità di trasparenza).

I dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno -di regola- trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario (anche sulla base degli strumenti informatici eventualmente utilizzati) il Titolare garantisce che il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR.

I dati personali sono trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto, se i dati personali sono trattati per differenti finalità, tali dati verranno conservati fino a che non scadrà la finalità con il termine più lungo; tuttavia, essi non saranno più trattati per le finalità il cui periodo di conservazione sia venuto meno. I dati personali non più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente (o cancellati definitivamente).

In particolare, i dati personali saranno conservati per un periodo individuato secondo criteri di stretta necessità in ragione delle diverse finalità perseguite e, comunque, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di conservazione delle scritture contabili e della documentazione commerciale (conformemente a quanto disposto dall'art. 2220 c.c.) e secondo logiche di tutela dei diritti dei Titolari (a titolo esemplificativo: termini di prescrizione).

Nel caso in cui alcuni trattamenti siano oggetto di contestazione e/o alcuni dati siano necessari per l'esercizio di un diritto, la conservazione potrà superare i limiti sopra riportati, estendendosi fino alla definizione del contenzioso.

Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS (Titolare del trattamento), con sede in Borgo Grotta Gigante 42/c 34010 Sgonico (TS)

Infine, l'Interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell'art. 77 e ss. GDPR.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 122 del Codice, può essere risolto nei casi previsti dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa.

In particolare, il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3 e 3 bis del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 6 del presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

In caso di avveramento dell'evento dedotto in detta condizione risolutiva, l'OGS darà tempestiva comunicazione all'Impresa tramite PEC della perdita degli effetti del contratto e provvederà al pagamento di tutte le prestazioni regolarmente effettuate fino al momento della comunicazione della stessa.

Resta inteso che a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento l'OGS potrà incamerare la garanzia definitiva a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR per fatto imputabile all'Impresa, questa sarà altresì chiamata a risarcire l'OGS per i danni cagionati a costui, a causa di proprie inadempienze nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- b) mancato rispetto del termine massimo previsto per la consegna della fornitura per fatti imputabili all'Impresa.

ART. 19 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'OGS, salvi i casi di recesso previsti dall'art. 123 del Codice. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa.

ART. 20 – REFERENTI PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO - COMUNICAZIONI

L'OGS e l'Impresa, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, indicano, al fine della gestione del contratto i seguenti referenti:

per l'OGS, il Responsabile Unico del Progetto: dott. Fausto Ferraccioli;

PEC: ogs@pec.it

per l'Impresa: [■]

PEC: [■]

Tutte le comunicazioni, comprese le diffide e qualsiasi altra notifica di natura contrattuale, si intenderanno validamente effettuate se inviate-tramite PEC agli indirizzi che le Parti hanno sopra indicato.

Qualsiasi variazione dei dati sopra riportati dovrà essere tempestivamente comunicata e approvata per iscritto da entrambe le Parti.

ART. 21 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il dott. Fausto Ferraccioli.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Trieste.

ART. 23 – DOMICILIO DELL'IMPRESA

Ai sensi e ad ogni effetto di legge l'Impresa dichiara di avere domicilio fiscale in [■], Via [■], C.A.P. [■].

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al RUP a mezzo PEC.

ART. 24 – CLAUSOLA FISCALE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua stipulazione sono e saranno a carico dell'Impresa.

L'imposta di bollo è dovuta nei termini di cui all'art. 18, comma 10, del Codice e della Tabella di cui all'Allegato I.4 del Codice.

ART. 25 – CLAUSOLE VESSATORIE

L'Appaltatore dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra, ed in particolare delle condizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 e 22 del presente Contratto di appalto, le cui clausole - rilette ed approvate - vengono dall'Appaltatore accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice civile.

ART. 26 – ALLEGATI

Al presente contratto si allega:

- Allegato "A" - Capitolato Tecnico redatto dall'OGS e relativo alla in oggetto;

- Allegato “B” - Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa redatto dall’OGS e relativo alla fornitura in oggetto;
- Allegato “C” - Offerta Tecnica prodotta dall’Impresa relativa alla fornitura in oggetto;
- Allegato “D” - Offerta Economica prodotta dall’Impresa relativa alla fornitura in oggetto;

Letto, confermato e sottoscritto.

Sgonico (TS), lì _____

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS

Il [■]

[■]

(firmato digitalmente)

[■]

Il Legale rappresentante

[■]

(firmato digitalmente)